



**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4921 del 27/09/2022
Oggetto	Accordo tra Arpae, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia s.r.l. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5157 del 27/09/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DGR 2363/2016 ha previsto, in attuazione della L.R. 13/2015, che gli adempimenti e gli obblighi derivanti dagli Accordi sostitutivi di concessione siano posti in essere da ARPAE per conto della Regione, in linea di continuità con la gestione regionale pregressa;

- la nota PG/2019/1828 del 08/01/2019 con cui Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, (di seguito “ARPAE”), delega il Responsabile dell’Unità Progetto Demanio Idrico, confluito nel Servizio Gestione Demanio Idrico, alla gestione degli Accordi sostitutivi di concessione;

Premesso:

- che con determinazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 01/02/2010 è stato approvato l’ “Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico”;
- che il primo accordo sostitutivo è stato stipulato in attuazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, che prevede che “i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno”, oltre al comma 10 del medesimo articolo, che prevede “in via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere”;
- che l’art. 7 della L.R. 11/2018 ha apportato modifiche all’art. 3 della L.R. 4/2007 confermando peraltro la possibilità di concludere accordi sostitutivi con i gestori di infrastrutture;
- che con determinazione dirigenziale di ARPAE n. 4379 del 24/09/2019 è stato rinnovato l’ “Accordo SNAM-ARPAE” per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico per 9 anni;
- che l’opera di semplificazione operata fino ad oggi tramite l’ accordo sostitutivo ha permesso una gestione più efficiente degli attraversamenti del demanio idrico con le infrastrutture facenti capo a Snam Rete Gas S.p.A.;

Preso atto che con istanza presentata in data del 09/09/2022, assunta a prot. n. PG/2022/147751 e integrata con nota del 13/09/2022, assunta a prot. n. 149544, Snam Rete Gas S.p.A., P.Iva 10238291008, congiuntamente con Snam FSRU Italia S.r.l., P. Iva 11313580968, società interamente partecipata e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.,

entrambe con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 San Donato Milanese (MI), hanno richiesto la modifica dell'accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARP AE, al fine di estendere la gestione tramite accordo anche alle occupazioni relative a Snam FSRU Italia S.r.l.;

Ritenuto:

- che possano essere gestite tramite l'Accordo sostitutivo delle concessioni per le interferenze delle infrastrutture di Snam Rete Gas S.p.A. con le aree del demanio idrico anche le occupazioni relative a Snam FSRU Italia S.r.l. ;
- di confermare le disposizioni regolanti l'accordo così come già approvato da ARP AE con DET. 4379 del 24/09/2019, con gli aggiornamenti e le modificazioni necessarie alla partecipazione allo stesso di Snam FSRU Italia S.r.l.;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) di approvare la modifica dell'accordo sostitutivo di concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico tra ARP AE e Snam Rete Gas S.p.A. prevedendo la gestione tramite lo stesso anche delle interferenze relative a Snam FSRU Italia S.r.l.;
- 2) di specificare che l'accordo come modificato costituisce Allegato 1 della presente determinazione parte integrante e sostanziale della stessa, ed è stato redatto sulla base di quello già approvato con DET. 4379 del 24/09/2019, a cui sono state esclusivamente apportate le modificazioni afferenti la partecipazione allo stesso di Snam FSRU Italia S.r.l., mantenendo invariato il resto;
- 3) di confermare le prescrizioni di massima e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze dei nuovi attraversamenti, costituenti Allegato 2 e Allegato 3, fermo restando che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze i Responsabili dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competenti potranno integrare lo schema di disciplinare allegato in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza o dalle caratteristiche della stessa le prescrizioni tecniche contenute nei documenti tecnici che dovranno essere allegati all'Accordo.

- 4) di notificare il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. e a Snam FSRU Italia S.r.l. tramite PEC ;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 6) di dare atto che la Responsabile del procedimento è Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
- 8) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Burett.

## ACCORDO

tra

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, (di seguito "ARPAE"), con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, in persona del Responsabile dell'Unità Progetto Demanio Idrico, competente alla gestione degli Accordi sostitutivi di concessione come da delega (nota prot. PG/2019/1828 del 08/01/2019);

e

Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 - codice fiscale/Partita IVA 13271390158, ed uffici in Bologna via M.E. Lepido, 203/15, rappresentata dal Procuratore Pro Tempore Ing. Simone Nobili in virtù di procura Notaio Andrea De Costa (Studio Notarile Marchetti) in Milano del 12/10/2018 rep. n. 53041

e

Snam FSRU Italia S.r.l., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., società con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - 20097 - P.zza Santa Barbara 7, Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v., Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n.11313580968, R.E.A. Milano n. 2593890, Partita IVA n. 11313580968, rappresentata da Elio Ruggeri, in qualità di Amministratore Unico,

### Premesso

- a) che con il D.lgs. n° 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con la Legge Regionale 14/04/2004 n. 7 la Regione ha disciplinato il procedimento relativo alla gestione amministrativa, tramite ARPAE ai sensi della L.R. n. 13 del 2015, delle concessioni di aree del demanio idrico;
- b) che la DGR 2363/2016 ha previsto, in attuazione della L.R. 13/2015, che la competenza regionale alla gestione amministrativa del demanio idrico sia svolta tramite ARPAE;
- c) che, ai sensi del D.lgs 23/05/2000 n°164 art.8, Snam Rete Gas S.p.A. svolge attività di trasporto di gas naturale, attività che è di interesse pubblico;

- d) che la società Snam FSRU Italia S.r.l. intende sviluppare il progetto “FSRU Ravenna e collegamento alla rete nazionale gasdotti” (di seguito denominato “FSRU Ravenna”), finalizzato all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale, mediante mezzo navale tipo FSRU (Floating Storage & Regassification Unit) per consentire lo stoccaggio e la vaporizzazione di Gas Naturale Liquido (GNL), nonché infrastrutture e opere connesse e funzionali, per la collocazione e il mantenimento dell’Unità FSRU in sito e per il trasferimento dal gas naturale tramite condotta di allaccio alla rete di trasporto esistente ricadente in Comune di Ravenna;
- e) che, ai sensi del D.lgs 23/05/2000 n°164 art. 30 e 31 e del D.L. 31/05/2021 n° 77 art. 18, le infrastrutture del sistema gas sono dichiarate di pubblica utilità e che la realizzazione del progetto FSRU Ravenna è dichiarato quale intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile ed urgente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 17/05/2022 n° 50;
- f) che la Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, all’articolo 3, comma 8, prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;
- g) che la L.R. 24 dicembre 2009, n.24 all’articolo 51 prevede la possibilità di richiedere all’amministrazione di pagare più annualità di canone eventualmente chiedendo lo scomputo dell’interesse legale in riferimento alle annualità anticipate;
- h) che la Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, all’articolo 3 comma 9, prevede che i soggetti esercenti pubblici servizi debbano comunicare alla Regione dati georiferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il Demanio idrico e al comma 10 bis che “nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.”;

- i) che con determinazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 01/02/2010 è stato approvato l' "Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico" per 9 anni alla Società Snam Rete Gas S.p.A. sottoscritto in data 08/03/2010;
- j) che, sulla base delle norme richiamate e per la stipulazione del primo accordo sostitutivo, Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la cartografia informatizzata dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. ricadenti sul territorio regionale al fine del primo calcolo del corrispettivo dovuto. La rete dei gasdotti trasmessa, seppur inserita in un sistema georiferito, non recava un livello di precisione tale da eliminare ogni incertezza in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non era conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, ma ottenuta digitalizzando i metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000;
- k) che la quantificazione del dovuto è stata effettuata applicando la metodologia condivisa per la determinazione del numero e della tipologia delle interferenze, riportate nei documenti agli atti delle Parti;
- l) che in data 24/09/2019 l'ARPAE ha approvato lo schema di accordo sostitutivo di concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico poi sottoscritto da ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A., che rinnova l'accordo già stipulato tra Regione Emilia Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. in data 08/03/2010;
- m) che l'accordo sostitutivo regola l'intera gestione tecnico-amministrativa oltre che le modalità di pagamento dei canoni concessori legati alle interferenze tra i metanodotti ed il demanio idrico;
- n) che Snam Rete Gas S.p.A. congiuntamente con Snam FSRU Italia S.r.l. hanno presentato istanza di modifica, in data 09/09/2022 assunta a prot. n. PG/2022/147751 integrata con nota del 13/09/2022 assunta a prot. n. 149544, del vigente accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE;
- o) che il presente costituisce modifica dell'Accordo sostitutivo per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, dei singoli procedimenti concessori per le interferenze



esistenti tra i metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico;

- p) che l'applicazione del presente Accordo costituisce per tutte le parti strumento di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra la rete dei metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. e di Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico nella quantificazione e pagamento dei canoni;
- q) che la stipulazione del presente Accordo comporta l'impegno delle parti a non dare luogo a contestazioni per i rapporti oggetto dello stesso, con conseguente abbattimento della possibilità di contenzioso futuro e dei relativi oneri.

Tutto ciò premesso, ARPAE, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. convengono e stipulano quanto segue, le premesse costituendo parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

### *Articolo 1*

#### *Concessione per interferenze esistenti*

Il presente Accordo ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra la rete dei metanodotti realizzati da Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico, per il quale la funzione regionale di gestione amministrativa è esercitata tramite ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015.

Resta fermo l'impegno di Snam Rete Gas S.p.A. e di Snam FSRU Italia S.r.l. ad effettuare sugli impianti oggetto dell'Accordo, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per l'amministrazione, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

### *Articolo 2*

#### *Canoni demaniali*

Il canone tiene conto di tutte le interferenze rientranti nel presente Accordo tra la rete dei metanodotti realizzati da Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico della Regione ed è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione

Emilia-Romagna a titolo di canone connesso all'occupazione con metanodotti delle aree demaniali.

Si concorda la possibilità di effettuare il pagamento di tre annualità in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni triennio.

Alla scadenza di ogni triennio, il canone verrà adeguato al variare della consistenza della rete dei gasdotti, così come risultante dalla ricognizione puntuale delle nuove interferenze costruite, di quelle dismesse nel triennio di riferimento e da eventuali variazioni dovute a migliore definizione cartografica delle interferenze esistenti.

Sarà cura del concessionario comunicare e dettagliare a ARPAE entro il 31 gennaio di ogni anno la variazione della consistenza della propria rete aggiornata all'anno precedente per permettere il confronto e la verifica dei dati in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il canone dovuto per le nuove interferenze è corrisposto al momento dell'adeguamento triennale, con corresponsione da parte del concessionario dell'interesse legale maturato con decorrenza dall'annualità in cui le opere sono state autorizzate con il nulla osta di cui all'art.4.

Le annualità di ogni triennio sono aggiornate o rivalutate ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

Per il pagamento anticipato della seconda e terza annualità è scomputato l'interesse legale vigente al momento dell'adeguamento triennale.

Arpae adegua il canone con determinazione che approva le variazioni della consistenza della rete nel triennio e applica i criteri di cui all'art. 8 della L.R. 2/2015 e i tassi di interesse, come sopra specificato.

### *Articolo 3*

#### *Polizza fideiussoria e depositi cauzionali versati*

A garanzia delle occupazioni oggetto del presente Accordo, deve essere stipulata, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, fideiussione bancaria o assicurativa rinnovata ogni tre anni per una somma pari all'importo della prima annualità del canone del triennio.

L'importo della fideiussione è aggiornato alla scadenza della stessa, in relazione al variare dell'importo unitario fissato ai sensi dell'art. 2.

#### *Articolo 4*

##### *Richieste per nuove interferenze*

A seguito della L.R. 13/2015 e della soppressione dei Servizi Tecnici di Bacino la competenza al rilascio dei nulla osta idraulici è passata in capo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC), mentre spetta ad ARPAE l'approvazione dell'elenco dei nuovi attraversamenti per i quali è stato emesso il nulla osta, l'aggiornamento del canone e la determinazione delle spese istruttorie.

ARPAE si impegna a trasmettere il nulla osta entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni allegate (Allegato A), tale da consentire l'immediato inizio dei lavori di costruzione/manutenzione dei metanodotti, precisando contestualmente l'ammontare del canone relativo.

Le ARSTePC territorialmente competenti potranno integrare nel nulla osta rilasciato le prescrizioni tecniche contenute nella documentazione tecnica allegata in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza o dalle caratteristiche di quest'ultima.

Eventuali modifiche a tale documentazione potranno essere concordate in futuro a fronte di incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento o di innovazioni tecniche, e dovranno essere condivise dalle parti e formalizzate attraverso comunicazione scritta.

Le spese istruttorie dovute in relazione alle istanze per le nuove interferenze o la sostituzione/modificazione di interferenze esistenti sono corrisposte in occasione del versamento triennale del canone.

#### *Articolo 5*

##### *Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti*

ARPAE potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, chiedere a Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. di procedere, senza oneri per l'Amministrazione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti.

Resta parimenti salva per Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. la possibilità di modificare/adequare le proprie infrastrutture di trasporto gas, per renderle compatibili con le norme tecniche, le esigenze di sicurezza o gli assetti della propria rete, chiedendo, ove necessario, il rilascio del nulla osta idraulico con le modalità di cui all'art. 4.

## *Articolo 6*

### *Durata*

La scadenza del presente Accordo è il 14/10/2028, salvo incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento non superabile con un adeguamento, di cui all'art. 7.

## *Articolo 7*

### *Adeguamenti ed integrazioni dell'Accordo*

Nell'ipotesi in cui il contenuto del presente Accordo divenga incompatibile con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento, l'ARPAE, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. si impegnano reciprocamente a cercare le soluzioni per l'adeguamento o la modifica dell'Accordo al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo.

Con riferimento alle nuove interferenze, il presente Accordo si ritiene integrato mediante la formale approvazione, da parte della ARPAE, dell'elenco delle nuove interferenze realizzate che Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. trasmettono entro il termine di cui al precedente articolo 2.

## *Articolo 8*

### *Clausola "Responsabilità amministrativa e anticorruzione"*

ARPAE, la società Snam Rete Gas e la società Snam FSRU Italia S.r.l. dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa anticorruzione, nonché di aver adottato e di rispettare i rispettivi documenti di attuazione, nello specifico, per SNAM la "Linea Guida Anticorruzione" il "Codice Etico" e il "Modello 231" e per ARPAE il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza", il "Codice Etico" e il "Modello 231", come pubblicati e resi noti sui rispettivi siti Internet.

## *Articolo 9*

### *Clausola "Privacy"*

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recepito al D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, le Parti convengono che i dati personali relativi a ciascun contraente acquisiti al momento della sottoscrizione del

presente Accordo e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, retifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 del citato GDPR. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

#### *Articolo 10*

##### *Registrazione*

Eventuali spese di registrazione del presente Accordo sono a carico di Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l..

Per ARPAE

*Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*

Per Snam Rete Gas S.p.A

*Simone Nobili*

Per Snam FSRU Italia S.r.l.


*Elio Ruggeri*

## **PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER L'ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA CON TUBAZIONI PER GASDOTTI**

### **1. Attraversamenti di corsi d'acqua con tubazione in sotterraneo.**

L'attraversamento con tubazione in subalveo di **corsi d'acqua arginati** può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche ed indagini geotecniche e con l'adozione delle seguenti tecnologie di posa, che garantiscano da ogni possibilità di sifonamento delle arginature.

Nell'attraversamento dell'alveo di magra l'estradosso della condotta deve essere **collocato almeno a m. 2,00 di profondità sotto il fondo dell'alveo** stesso, salvo maggiori profondità da definirsi sulla base delle indagini geotecniche puntuali.



**In ogni caso non è consentita la posa con scavi in trincea delle arginature e delle golene, né la perforazione dei rilevati arginali.**

Il pozzo di spinta e di arrivo, nel caso si operi con tecnologia microtunnelling o spingi tubo, o il posizionamento della trivellatrice, nel caso di trivellazione orizzontale controllata, dovranno avere una distanza maggiore di metri 10 dal piede esterno dell'argine.

L'attraversamento con tubazioni in subalveo di **corsi d'acqua non arginati** a fondo mobile può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche, rilievi, profili di fondo ed indagini idrauliche e geotecniche e con l'adozione di conseguenti modalità di posa e protezione delle tubazioni, che garantiscano da ogni possibilità di erosione spondale o di fondo dell'alveo e dall'eventuale scalzamento della condotta.

Nei corsi d'acqua non arginati può pertanto essere realizzato l'attraversamento in trincea, ad una **profondità non minore di m. 2,00** dal punto più depresso dell'alveo nella specifica sezione di riferimento, e comunque sulla base delle risultanze delle indagini effettuate.

### **2. Attraversamenti di corsi d'acqua in appoggio a ponti.**

Nel caso di utilizzo di ponti per l'attraversamento del corso d'acqua, la tubazione può essere alloggiata nella struttura del ponte, in apposito vano per condutture, oppure in appoggio sostenuto da adeguate staffature, collocandolo preferibilmente sul lato di valle del ponte così da essere maggiormente protetto. La tubazione e le relative staffe devono essere contenuti nello spessore dell'impalcato del ponte, senza sporgenze al di sotto dell'intradosso.

**Non è consentita la posa di tubazioni a quote più basse dell'intradosso del ponte.**

In genere, in prossimità dei punti estremi dell'attraversamento, dovranno essere previsti gruppi valvolari ai fini di permettere interventi rapidi e poco onerosi (opere provvisoriamente volanti) in occasione di lavori per la manutenzione straordinaria, ripristino strutturale, ampliamento ecc. del ponte.

### **3. Posa di condotte in parallelo a corsi d'acqua.**

Le **tubazioni interrate** parallele al corso d'acqua potranno essere posate generalmente ad una **distanza non inferiore a m. 10,00** dall'unghia esterna dell'argine per corsi d'acqua arginati, a dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati, salvo la necessità di mantenere una distanza maggiore sulla base della pianificazione di bacino e dell'eventuale presenza di zone riattivabili del corso d'acqua.

Le profondità di posa vanno sempre determinate con riferimento ai risultati delle indagini e dei rilievi.

Per quanto riguarda distanze inferiori a 10 metri può essere consentita la posa delle tubazioni anche all'interno delle golene o dell'alveo dei corsi d'acqua solo per situazioni motivate e comunque previo studio idraulico/geologico che dimostrino la non alterazione del buon regime delle acque e che le condotte siano opportunamente difese.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua non arginati può essere consentita la posa a distanza inferiore ai 10 metri solo in assenza di tracciati alternativi e per situazioni motivate e supportate da adeguato studio idraulico e geologico. La condotta dovrà comunque essere posizionata in area di non possibile ulteriore divagazione del corso d'acqua ed essere opportunamente difesa.

### **4. Posa di condotte a scavalco (a cavaliere) di corsi d'acqua.**

Sono vietati gli attraversamenti a scavalco per il superamento dei corsi d'acqua sia arginati che naturali.

### **5. Rispetto della pianificazione del settore.**

Nella realizzazione degli attraversamenti devono essere comunque rispettate le norme contenute nella pianificazione di Distretto/Bacino nella pianificazione territoriale.

### **6. Obbligazioni.**

Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. sono obbligate ad eseguire, in conformità di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo, a sua cura le modifiche ai propri impianti in corrispondenza di attraversamenti e parallelismi di corsi d'acqua che dovessero rendersi necessarie a causa di varianti e ampliamenti da apportare alle opere idrauliche, correlate ad esigenze di sicurezza idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, in conformità alle distanze prescritte dalle normative tecniche di riferimento.

I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione degli impianti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del concessionario.

In caso di disalimentazione temporanea del gasdotto, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica o sulle opere di attraversamento esistenti (ponti ecc.) si applica quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo, senza che alcun onere possa essere addebitato a ARPAE.

Snam Reta Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. sono tenute ad effettuare gli interventi di manutenzione e rimozione della vegetazione spontanea che, crescendo nelle zone del demanio idrico, potrebbe interferire con le condotte o con i sostegni, con particolare riferimento agli

attraversamenti aerei esistenti, nel caso specifico la manutenzione della vegetazione dovrà essere estesa ad almeno 10 metri a monte e a valle dei manufatti. Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. sono impegnate a dare preventiva e congrua informativa ad ARPAE sui tempi e modalità di effettuazione di tali interventi.

Nel caso di cessazione dell'esercizio dell'impianto, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. si obbligano a provvedere alla rimozione dei manufatti e al ripristino e sistemazione delle pertinenze ed opere idrauliche interessate.



## **MODALITÀ DI RICHIESTA DEL NULLA OSTA IDRAULICO PER LE NUOVE INTERFERENZE COL DEMANIO IDRICO**

1 Interferenze interamente ancorate a strutture esistenti per tutta la estensione del sedime demaniale:

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza con l'individuazione planimetrica su CTR 1:25.000 e di dettaglio su CTR 1:5.000 e relativa sezione dalla sponda sinistra alla sponda destra del corso d'acqua e comunque comprendente tutta l'interferenza. Per le linee ancorate a strutture esistenti la sezione dovrà rappresentare il particolare della struttura e del relativo ancoraggio.

2 Altre interferenze:

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza con l'individuazione planimetrica su CTR 1:25.000 e di dettaglio su CTR 1:5.000 e planimetria catastale, profilo , sezioni dello stato di fatto e di progetto e caratteristiche tecniche dell'opera. Se e quando dovuto, ai sensi delle vigenti normative, relazione geologica/geotecnica per gli attraversamenti in cavo sotterraneo.

Per valutare eventuali criticità dovute a particolari caratteristiche geomorfologiche della zona attraversata dalle opere, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC) potrà comunque richiedere documentazione ulteriore ai fini della integrazione delle prescrizioni di massima contenute nell'allegato A.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**